

XXXVIII.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggio — Nomina della Commissione incaricata dell'esame preliminare del Codice di procedura civile — Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo — Sviluppo dell'emendamento del Senatore Gravina — Parole in appoggio del Senatore Audiffredi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Duchoqué (Relatore), forniti dal Senatore Gravina — Considerazioni del Senatore Duchoqué a confutazione dell'emendamento Gravina — Risposta del Senatore Gravina — Appunti del Senatore Farina cui risponde il Senatore Duchoqué — Osservazioni del Ministro delle Finanze contro l'emendamento Gravina — Reiezione del medesimo — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Modificazione all'art. 3 proposta dal Senatore Duchoqué, combattuta dal Senatore Giovanola — Ritiro della stessa ed approvazione degli articoli 3, 4 e 5 — Emendamento del Senatore Arnulfo all'art. 6 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.

Lo stesso legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3381. Il Consiglio compartimentale di Livorno (Toscana) domanda che colla nuova legge sull'amministrazione provinciale o comunale venga riordinata la circoscrizione territoriale di quella provincia attualmente troppo ristretta.

Presidente. La Camera di commercio di Genova fa omaggio al Senato di N. 150 esemplari delle *Sue osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.*

In obbedienza al mandato dato ieri dal Senato all'ufficio di presidenza per la designazione dei membri che debbono comporre la Commissione per lo esame del progetto del Codice di procedura civile, esso ha creduto di stendere la nota di cui avrò l'onore di dar

lettura, attenendosi riguardo al numero, a quello stesso già stabilito per la Commissione dell'esame del Codice civile, vale a dire di 11; in quanto che, accadendo spesso che fra i componenti le Commissioni vi sieno di quelli che trovansi assolutamente impediti di compiere il proprio ufficio, è bene che la Commissione sia alquanto numerosa, affinché possa continuare l'opera sua.

Questa Commissione rimarrebbe composta nel modo seguente: signori Senatori Castelli Edoardo, Arnulfo, Galvagno, Chiesi, Scialoja, Coppola, De Gori, Pinelli, Lauzi, Serra Francesco Maria, Ceppi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA GOVERNATIVA
O DAZIO DI CONSUMO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla tassa governativa o dazio di consumo.

Darò lettura dell'emendamento proposto dal signor Senatore Gravina. Dopo l'articolo 1 il signor Senatore Gravina proporrebbe le seguenti modificazioni alla tariffa A.

La questione venne portata sull'articolo 1, perchè la mutazione che intenderebbe di introdurre il signor Senatore Gravina sarebbe tale che agirebbe su tutta l'economia della legge. Tuttavia siccome la mutazione positivamente, tassativamente si porta sulla tariffa, dovrebbe essere questa modificata ove l'emendamento venisse approvato in questo stadio di discussione.

Tuttavia per il collocamento sarebbe poi da rifarsi alla tariffa, poichè sono articoli di tariffa quelli che entrano nella discussione attuale.

La tariffa modificata secondo l'emendamento del signor Senatore Gravina sarebbe la seguente:

TARIFFA A — Dazi di consumo (Articoli 1 e 3).

BEVANDE.

Vino ed aceto in fusti	L'ettolitro L.	3 50
Vino ed aceto in bottiglie	L'una »	0 07
Mosto	L'ettolitro »	2 80
Uva	Il quintale »	1 75
Alcool, acquavite e liquori a meno di 59 gradi dell'alcolometro di Gay Lussac L'ett.	»	8 40
Alcool, acquavite e liquori a più di 59 gradi dell'alcolometro di Gay Lussac L'ett.	»	14 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie L'una	»	0 30

CARNI.

Buoi e manzi	Per capo L.	21 »
Vacche e tori	Id.	» 14 »
Vitelli sopra l'anno	Id.	» 6 30
Vitelli sotto l'anno	Id.	» 9 30
Maiali	Il.	» 5 60
Maiali piccoli da latte	Id.	» 1 75
Agnelli, capretti, pecore e capre	Id.	» 0 30
Carne macellata fresca	Il quintale	» 7 »
Carne macellata porcina	»	» 5 60
Carne salata	»	» 10 50

Ritiene il Senato che colla modificazione proposta si portano due cambiamenti al progetto, l'uno è quello di ridurre a tassa inferiore la graduazione delle varie classi che erano portate colla tariffa, stabilendo un'unica classe inferiore; l'altro è quello di eliminare la limitazione che si rinveniva nella tariffa per alcuni capi tra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti.

Per esempio *mosto* nei soli Comuni chiusi, *maiali* nei soli Comuni chiusi, ecc. ecc.

Ora secondo l'emendamento del Senatore Gravina scomparirebbero tutte queste limitazioni.

Non è così?

Senatore **Gravina**. Perfettamente.

Presidente. Se nessuno domanda la parola...

Senatore **Audiffredi**. Se non la chiede il Senatore Gravina la domando io.

Senatore **Gravina**. Se si ritiene che sia necessario che parli...

Senatore **Audiffredi**. Credeva che avrebbe parlato per sostenere il suo emendamento.

Senatore **Gravina**. Le cedo la parola e me la riservo dopo.

Senatore **Audiffredi**. Pare che dovrebbe precedere...

Presidente. Questo sta nell'arbitrio del proponente.

Senatore **Gravina**. Allora spiegherò i motivi del mio emendamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gravina**. Nel fare questo emendamento non ho avuto altro per principio dirigente che la giustizia e l'utile della reale finanza.

In quanto alla giustizia credo che non vi sarebbe quando trattandosi di un dazio sulla consumazione si tassi con una tariffa differenziale.

Vedo bene che il criterio della legge fu quello che vorrebbe fare differenza fra le condizioni sociali; ma se io non nego questo principio per le classi elevate della società, lo nego per le classi inferiori.

In quanto alle classi più o meno elevate, il fare questa differenza credo che non è giusto; in quanto però alle classi inferiori potrebbe fare una certa impressione.

Ma io non vedo nelle classi del popolo, dei braccianti, degli artigiani, una differenza di condizioni fra quelli che abitano nelle grandi città e quelli che abitano nelle piccole, molto più che, come la condizione principale dell'Italia nostra è quella di essere un paese eminentemente agricolo, io trovo che l'agricoltura in questi tempi è in progresso; veggio che i proprietari difficilmente trovano la mano d'opera, questa è cresciuta di giorno in giorno; e per le campagne si può riguardare come quasi uguale a quella dei paesi settentrionali, come la Francia, e quasi come in Inghilterra.

Dunque in questa posizione non veggio perchè si debba fare una differenza tra il popolo delle grandi città e quello dei paesi agricoli.

Che se per poco si volesse anche dire che i salari nelle grandi città sono un poco più elevati che nelle campagne, ci sarebbe ancora da fare una compensazione perchè nelle piccole città i fitti delle case, il prezzo dei combustibili, dei commestibili, delle bevande e particolarmente del vino e della carne è assai meno elevato che nei grandi centri.

Quale differenza adunque si può fare fra un povero artigiano, tra un bracciante che abita le città grandi e quello che abita le piccole città?

Il mio emendamento fa omaggio all'equità e alla giustizia distributiva; esso fa anche un passo avanti nell'interesse delle finanze, poichè trovo (perdoni che lo dica) poca abilità finanziaria nelle condizioni attuali in cui noi abbiamo molto bisogno di mezzi per conguagliare le rendite colle spese, nè so come si sia così mal concepita la legge da attenuarne tanto il prodotto, e renderne così grave il peso a una piccola parte della popolazione, a poco più di un milione di essa, ed esclu-

dero dall'imposta la massima parte del paese. Io dico così perchè nella sostanza la quinta categoria che riguarda i Comuni che si dichiarano aperti, la quale forma 14 milioni e mezzo, sarebbe di fatto esclusa dal pagamento dell'imposta, cosicchè la legge resterebbe quasi una lettera morta, ossia ci sarà da esigere tanto poco nelle bettole, nei locali di vendita al minuto, che non basterà neanche per pagare le spese di custodia.

Ma allora invece quale sarà la tariffa? una tariffa moderata eguale per tutti. Epperò io non sono per il progetto Sella che voleva una tariffa eguale per tutta l'Italia a 5 lire per ogni ettolitro di vino; questo sarebbe un dazio troppo forte; io mi limito a ridurre alla metà quasi la tariffa per renderla così più tollerabile, e in ciò io credo fare omaggio ad un principio di scienza per il quale una tassa quanto meno è gravosa tanto più rende.

Io quindi mi rendo certo che esigendosi su tutti i 22 milioni d'italiani la tassa colla tariffa che propongo, essa darebbe certamente più del doppio di quello che ne attende l'onorevole Ministro delle Finanze: così io sono persuaso che dovrebbe questo preparare bene la grand'opera del necessario congruaggio fra le rendite e le spese.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Debbo prima di tutto rendere omaggio alle osservazioni del Senatore Gravina che sicuramente sono di molto peso, in quanto che è prevedibile che questa legge sarà gravosa a molti Comuni, le cui rendite speciali sono basate sui dazi, come pure sarà gravoso alle popolazioni urbane l'aumento che è proposto.

Tuttavia, siccome in materia di finanze si deve avere riguardo all'interesse maggiore e considerare che è essenziale prima di tutto di tutelare l'interesse dello Stato, così quest'alta considerazione mi fa sorpassare alle considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Gravina e a quelle indicate dall'onorevole Senatore Pareto. Io dunque non sono oppositore alla legge e l'approvo come necessaria.

Debbo appagare la mia coscienza di non avere contribuito con ostacoli a rendere più difficile la nostra condizione finanziaria. È da molto tempo che io nella parte finanziaria non sono d'accordo col Ministero; non è un'opposizione speciale ch'io intendo di fare al Ministero presente, ma ho dovuto disapprovare l'avventatezza con cui abbiamo posto mano a certe riforme economiche.

Mi piace il progresso, mi piacciono le riforme, mi piace la libertà, mi piace l'avanzamento sotto tutte le sue forme, ma in fatto di finanze trovo giustissime le osservazioni poste innanzi dall'onorevole relatore della Commissione, cioè che bisogna rispettare altamente le vecchie imposte, perchè le vecchie imposte già consentite dalle popolazioni hanno il gran merito di non creare nemici alle nostre istituzioni.

Noi abbiamo progredito, e progredito vantaggiosa-

mente nella parte politica; è meravigliosa la riuscita della causa italiana in questi ultimi tempi; con pieno successo, la causa nostra fu portata al cospetto di tutta l'Europa, come di una nazione che si è costituita e che si ordinerà con basi solide, ma non si può disconoscere che la parte debole del nostro ordinamento è quella essenzialmente delle nostre finanze.

Nella parte finanziaria siamo stati non solo riformatori, ma rivoluzionari oltre il bisogno.

Le vecchie imposte meritavano certamente di essere riformate; ma non era il caso, a mio giudizio, di mettere il taglio all'albero come abbiamo fatto, solo perchè quest'albero produceva alcuni frutti meno buoni.

Opino che sarebbe stato prudente consiglio il conservare una gran parte delle imposte doganali che avevano, ed a cui era abituata la nostra popolazione, perchè esse erano di più facile esazione, e i contribuenti ne sentivano meno il peso. Così non può dirsi delle leggi ultime di finanza che abbiamo votate.

La legge di registro e bollo incontra in pratica grandi difficoltà, epperò voglio sperare che verrà ritoccata.

Un'altra legge ora noi apparecchiamo che sarà gravosa ai contribuenti, tuttavia credo utile che sia adottata.

Frattanto spero che il Ministero vorrà mettere a profitto il tempo e studiare un sistema finanziario più semplice e più proficuo.

Mi rincresce il vedere che intanto che noi andiamo spogliando piccole entrate, vogliamo concludere trattati commerciali che ci tolgono il mezzo di avere entrate maggiori. Credo realmente che le nostre dogane potrebbero produrre entrate maggiori da ripartire in gran parte al nostro disavanzo finanziario.

Mi rincresce pure di vedere che il Ministro sia in disaccordo con me sopra questo punto; lo dissi ieri all'onorevole signor Ministro, egli mi rispose di non comprendere le mie idee finanziarie, io però credo di averle riassunte in poche parole; cioè che i dazi doganali possono produrre assai di più.

Finalmente mi spiace di vedere che i nostri economisti di Stato non apprezzino bastantemente gli interessi della nostra industria manifatturiera. Quando questi saranno realmente apprezzati allora soltanto l'Italia potrà essere elevata al grado di una grande e potente nazione da emulare i nostri vicini.

È specialmente sui progressi dell'industria e dell'agricoltura che questi intendono di stabilire la loro superiorità morale e fisica sulle altre nazioni; quand'è mai che gli Italiani si sveglieranno a comprendere questa verità elementare!

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione desidererebbe prima di tutto avere un momento sott'occhio l'emendamento, perchè comunque ne abbia raggiunto abbastanza lo spirito, pure un più preciso apprezzamento dei suoi termini può rendere più brevi e più opportune le considerazioni che siano da fare intorno ad esso.

Presidente. L'unica categoria che ritiene l'emen-

damento è la 3 della tariffa, e vi ha poi l'eliminazione della distinzione tra Comuni chiusi e Comuni aperti.

(Il signor Presidente fa passare l'emendamento al banco della Commissione.)

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Sento il bisogno di domandare se è nell'intendimento dell'onorevole proponente distruggere affatto nella economia della legge la distinzione dei Comuni in chiusi e in aperti. Dall'emendamento proposto nella tariffa non si rileva abbastanza, perchè tale distinzione può sparire dalla tariffa senza che per questo non rimanga ad altri effetti indipendenti dalla tariffa; per quello segnalatamente importantissimo che si riferisce al diverso modo di riscossione.

Senatore **Gravina**. Io ho esposto prima di presentare il mio emendamento, la mia idea chiara e semplice. Io credo doversi togliere questa differenza di Comuni chiusi e Comuni aperti; ma dall'emendamento sorge poi chiarissimo, perchè esso particolarmente indica solo la tariffa, mentre nella tariffa proposta si fa differenza tra Comuni chiusi e Comuni aperti, e questa parola sparisce intieramente nella tariffa da me proposta.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Ora ho inteso perfettamente tutto l'intendimento del proponente. La ragione del dubitare veniva da questo che la distinzione dei Comuni in classi strettamente connessa colla tariffa non è da confondere colla distinzione di Comuni in chiusi ed in aperti; la quale si connette principalmente col modo di riscossione. E questo è tanto vero che potrebbero aversi Comuni aperti i quali per avere una popolazione agglomerata superiore agli 8,000 abitanti dovrebbero nella presente economia della legge, non ostante che aperti, avere la tassa superiore all'ultima classe, dovrebbero cioè avere quella corrispondente alla popolazione agglomerata in maggior cifra.

Questo per dire come dalla semplice modificazione intro tolta nella tariffa non appariva chiaro, nè apparirebbe pure ora che si sia voluto distruggere assolutamente la distinzione dei Comuni in chiusi ed in aperti. Ma dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole proponente comprendo e debbo ritenere, che quando il suo emendamento fosse adottato, dovrebbero ulteriormente negli articoli della legge farsi altre sostanziali modificazioni che importerebbero la piena abolizione di una distinzione, che l'essere abolita solamente nella tariffa non farebbe che non restasse ad altri effetti pur relativi alla distribuzione della tassa. Ciò premesso, dichiaro a nome della Commissione che essa non può accettare l'emendamento. L'emendamento capovolgerebbe da cima a fondo il sistema della legge; la sua adozione a senso della Commissione equivarrebbe quasi al rigetto del progetto ed alla sostituzione di altro grandemente differente.

Due, se ben ho inteso, sono le ragioni per le quali l'onorevole proponente presenta al Senato il suo emendamento, ragione di giustizia, ragione di finanza. Ragione di giustizia per ottenere uguaglianza di distribu-

zione nella tassa mediante tariffa unica ed eguale in tutti i luoghi; ragione di finanza perchè colla uniformità della tariffa che egli stabilirebbe nella misura che il progetto assegnava alla classe media tra le cinque, vale a dire la terza, la finanza incasserebbe assai più che non chieda il Governo.

Obbietto di ineguaglianza di riparto, signori, il progetto lo merita; lo merita per la distinzione dei Comuni in chiusi e in aperti; nè ciò nella relazione si è potuto dissimulare. Ma la ineguaglianza apparve alla Commissione e continua ad apparire così insita alla natura della tassa che, o bisogna abbandonare il principio di fare delle carni e delle bevande il subbietto di tassa governativa, o bisogna subire le conseguenze della ineguaglianza per evitare la quale si andrebbe incontro ad inconvenienti peggiori.

Però l'onorevole proponente l'obbietto di ineguaglianza di riparto, più che dalla necessità della materia, lo desume dal modo con cui questa materia è stata nel progetto trattata; lo desume dalla distinzione che si fa dei Comuni in più classi in quanto egli trova viziosa diseguaglianza perchè non ammette che nei grandi centri di popolazione sia maggior ricchezza, che nei piccoli e nella popolazione dispersa.

Per verità io non saprei accingermi a far una dimostrazione contro la sua opinione. Ormai credo essere tra i fatti più accertati che...

Senatore **Gravina**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué** . . che dov'è maggior popolazione, ivi è maggior ricchezza: nè quando dico maggior ricchezza, per graduarvi un dazio di consumo, parmi dir cosa che mi abbia ad attirare il grave appunto d'insinuare nel mio discorso un qualche elemento piuttosto di progressività che di proporzionalità, un elemento quasi di socialismo.

Se in un luogo, che, secondo il progetto, sarebbe di prima categoria, chi consuma un bicchier di vino avesse più mezzi che non chi lo consuma in luogo di infima categoria . . .

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué** . . non vedo, o signori, che offesa ne avrebbe il principio costituzionale in fatto di imposte, il quale vuole che abbiano ad essere in proporzione degli averi del cittadino.

Certamente nessuno di noi dimentica la grande differenza che partì, per misurare la giusta proporzionalità delle imposte, la distinzione di esse in dirette ed in indirette.

Nelle prime la proporzionalità ha generalmente una espressione semplice che di rado ammette difficoltà; ma nelle indirette non è così; in queste non è la ricchezza di per sé stessa il subbietto della tassa, ma il subbietto prossimo è un indizio di ricchezza. Cuiè anzi talvolta ed in parte lo stesso avviene anco in certe tasse dirette, nè per questo ebbero appunto di viziosa progressività.

Ne avete, o signori, un esempio nell'imposta diretta

che qui nelle antiche provincie si misura sul valor locativo delle abitazioni. Essa si misura non in rigorosa proporzione aritmetica, ma in una certa proporzione geometrica. Eppure nessuno pensò, nè io penso che quella tassa abbia vizio di socialismo, mentre la progressione sta in ragione dell'indizio di una maggior ricchezza che è il subbietto tassabile, e l'indizio di ricchezza non è la ricchezza stessa.

Ora io non credo che per questo perchè per un dazio di consumo in alcuni luoghi si paga più, in alcuni altri si paga meno, ciò importi senz'altra prova una viziosa, una ingiusta progressione. Bisognerebbe provare che la differenza oltrepassa i termini della proporzione di ricchezze di cui il consumo non è che un indizio.

E questo è impossibile di provarlo, vista la ristrettezza dei gradi tra i quali il progetto ha determinato la tassa. Così l'obbietto si restringe nella forma in cui l'ha presentato l'onorevole Senatore Gravina, di diniego, cioè che nei luoghi dove è maggiore l'agglomerazione della popolazione, ivi sia ricchezza maggiore che non nei centri minori o dove la popolazione è molto rada.

Ma questa, ripeto, è ormai così pacificamente accettata, da essere divenuto uno dei postulati della scienza sociale, nè so come potrebbe rimettersi in dubbio.

La ragione dei salari, la ragione dei profitti industriali e commerciali sono una espressione e una misura di ricchezza che nessuno potrà negare.

La maggior altezza dei salari nei maggiori centri porta che anche le infime classi sono generalmente più in grado di spendere. Ora io non veggio che la differenza tra i salari in una popolazione grandemente agglomerata e quella in una popolazione meno agglomerata o dispersa possa essere assorbita dalla tassa. Io sono lungi da vedere pericolo di questi eccessi quando la differenza fra il più o il meno che si può spendere non sarà che modicamente assorbito da una tassa che veggio graduata in termini abbastanza moderati. Ed in questi termini la graduazione mi sembra richiesta dalla necessità delle cose, nè mi sembra importare violazione di giustizia.

Quando dunque per me è escluso, nè altri giunge a provare quel vizio d'ingiustizia che si vorrebbe obiettare, io credo che non possa nel senso della graduazione non tenersi conto di un gran fatto, che se non isbaglio, ieri da uno dei nostri onorevoli colleghi fu apprezzato come una di quelle espressioni di abuso di cui la storia dei tributi dà pur troppo sempre più o meno qualche esempio.

Il fatto a cui alludo non è l'esempio di qualche amministrazione ma di tutte l'amministrazioni italiane ed anco di legislazioni straniere.

L'onorevole Senatore Gravina negava che in Francia ed altrove siano, per tasse congeneri, diversità di graduazione secondo la popolazione più o meno agglomerata; ma bisogna che gli dica che in questo egli non è nel vero. Forse egli ricorrendo alla legislazione francese, che pur troppo è legislazione classica nella ma-

teria per la sua troppo famosa tassa sulle bevande, siccome ha trovato una quadrupla graduazione in ragione dei dipartimenti più o meno viniferi, è rimasto a questo ed ha creduto che la graduazione comunque materialmente esistesse, avesse altra ragione ed altri effetti d'essere, e che perciò l'esempio non convenisse in favore del progetto presente. Ma non ha veduto che vi è in Francia un'altra graduazione di sette classi che questa è in ragione di popolazione, ed è appunto in relazione al dazio d'introduzione.

E notate, o signori, che in Francia si è tanto veduto come la popolazione poco agglomerata non sostenga la tassa in grado eguale a quella che possono sostenere i maggiori centri, che in tempo non lontano, forse nel 1852, ma di certo in tempo non lontano, la tassa d'introduzione che era applicabile in tutti i luoghi aventi popolazione agglomerata al disopra di 2000 abitanti, è stata ristretta ai luoghi aventi popolazione superiore ai 4000, onde nelle ultime revisioni della legge non solo si è mantenuta la graduazione in ragione di popolazione, ma si è introdotta la maggiore disuguaglianza che prima non avevasi colà e che consiste nell'aver esentato da tassa d'introduzione le popolazioni al disotto di 4000 abitanti, mentre prima ne erano esenti solamente le inferiori a 2000. Questo è un grande esempio, o signori, dato dalla Francia, dove si è fatto di tutto per rendere più fruttifera la tassa e dove dopo l'esperienza di oltre trent'anni si sarebbe in parte mantenuto e in parte aggravato, dopo sì lunga esperienza, quel vizio che si vede rimproverato al progetto.

Ma non meno eloquenti sono gli esempi delle varie amministrazioni italiane.

Intendete bene che non posso desumere esempi da quelle parti d'Italia nelle quali il dazio consumo è stato sempre a profitto dei Comuni; in quelle la disuguaglianza tiene ad altra ragione, che a quella intorno alla quale ci stiamo occupando.

Tornando dunque agli esempi italiani io debbo desumerli da tutte quelle zone di territorio italiano, nelle quali il dazio consumo è stato od è un dazio governativo. Ebbene trovate da per tutto, notate bene, non in qualche luogo, ma da per tutto in tutti gli antichi Governi d'Italia, la graduazione, la quale perchè appunto così generale non è da avere come un abuso o un capriccio, ma come l'espressione di quella giustizia pratica che è sempre nei fatti che toccando l'interesse di tutti hanno lungamente e universalmente perseverato.

Questo è un fatto, di cui il Senato credo che vorrà tenere grandissimo conto. Tutte le amministrazioni degli antichi Stati che hanno avuto il dazio consumo governativo, hanno avuto una tassa, secondo l'importanza dei luoghi, graduata; nessuna ha avuta una tassa eguale.

Dico di più, anche nelle antiche provincie abbiamo un riscontro di questa verità pratica e sentita da tutti.

Prima che fosse messo il canone gabellare, in alcune provincie formanti lo Stato sardo era una tassa di con-

sumo sulla *foglietta*, mi pare che si dicesse sui *corami*, sulle carni, insomma un dazio consumo sopra pochi generi. Ebbene, questa tassa non era eguale: c'era differenza per esempio fra il maggior centro come Torino, e gli altri centri minori.

Dunque vedete che come è impossibile provare che il riparto in classi sia ingiusto, ed anche la convinzione generale è che questo riparto abbia in sé un principio di giustizia, non vedo come a confermare in questa convinzione non debba valere il fatto che la graduazione è già nelle tradizioni e nel costume di tutti i paesi che ebbero od hanno dazio consumo governativo.

Che se poi dai termini più generali della graduazione in classi io entro nella distinzione, e come avete sentito, o signori, vorrebbe affatto abolita il proponente tra Comuni chiusi e Comuni aperti, allora dico candidamente che dovrò, se l'emendamento sarà adottato, stare aspettando per conoscere a quali modi di riscossione si apprenderebbe l'onorevole proponente.

Le difficoltà di questa legge sono sentite da tutti; sono molte, ed appunto perchè sono molte, non le andiamo facendo maggiori. Ma certo se noi entreremo, abolita la distinzione, nella via di voler tassare egualmente tutti i contribuenti, tutti i cittadini siano o non siano in Comuni chiusi dello Stato, io non so più in quale difficoltà di vessazioni e di dispendii entreremo. Per me questa è un'incognita, dalla quale dovrei aspettarmi di esser tratto dall'onorevole proponente, il quale non potrà non aver già nella mente sua un sistema di legge che sia al tutto diverso dall'attuale.

Onde per me è vero quello che diceva: tanto vale rigettare questo progetto di legge per farne un altro, quanto accettare l'emendamento.

Vengo poi alla ragione di finanza. E qui in verità non intendo come l'onorevole proponente possa sperare che il Ministro delle Finanze coll'emendamento incasserebbe molto più di quello che non spera colla legge attuale.

Io veramente vengo a dir questo per quel senso pratico che m'ispira una qualche esperienza d'amministrazione; perchè del resto per una intuizione, non so in che via il proponente vorrebbe camminare. Ma quando anche i modi della sua riscossione fossero i più severi, fossero i più minuti, i più vessatorii, i più intollerabili, non credo che per questo si avrebbe il risultato che egli ne preconizza. Mi si lasci dire i più intollerabili, dacebbè nella stessa Francia non si ebbe il coraggio di giungere a quella eguaglianza che cerca il proponente. Là pure è la distinzione di Comuni chiusi e di Comuni aperti, distinzione che non solo la legge francese fin da principio ha dovuto avere, ma che ha allargata dopo una lunghissima esperienza comprendendo tra i Comuni aperti molti più Comuni che non fossero un tempo.

Io, ripeto anche una volta, non so in che via il proponente vorrebbe entrare, ma qualunque sia quella via, che certo sarebbe piena di spine, è impossibile di ri-

tenere, che sgravando i grandi centri della metà, se non sbaglio, di quello che dovrebbero ora pagare, si possa quella avere dai minori centri.

L'onorevole proponente vorrà meditare bene se dalle popolazioni disseminate in tutta Italia si possa sperare o esigere tanto che stia per indenizzare la perdita che si farebbe sacrificando la differenza delle due prime classi; non so se egli abbia in un modo parallelo al suo progetto fatto calcoli in questo rapporto, noi non li abbiamo pronti perchè non entravano nell'ordine delle nostre previsioni, però è impossibile, per quel senso pratico che tutti abbiamo, ammettere che la finanza possa guadagnarci; anzi sono convintissimo per parte mia che la finanza ne avrebbe un gravissimo scapito.

Finisco con un'ultima avvertenza che risponde molto alle preoccupazioni prodotte da questo progetto di legge.

Non possiamo dissimularci che in mezzo agli obbiettivi essenziali che questa legge trae a sé per la natura del soggetto, molta preoccupazione si deve agli effetti che la prima applicazione della legge eserciterà sulla economia dei Comuni.

Si è detto che i Comuni saranno rovinati, ed io dico che alcuni Comuni saranno grandemente conturbati, di che è grandemente da dolere. Ma è anche la verità che non tutti certamente i Comuni ne soffriranno, perchè anzi alcuni ne godranno in quanto avranno il dazio consumo comunale che ora profittava al Governo, ed una gran parte resterà come innanzi, se non piuttosto probabilmente se ne avvantaggerà per l'occasione che si apre a tutti di soprattassare sul dazio governativo e migliorare così le loro condizioni economiche. Nel quale punto di vista notate, o signori, che si apre forse modo di raggiungere nell'assetto tributario di tutte le provincie una più equa distribuzione che oggi non è, perchè oggi si trova che in molti luoghi gli addizionali sulla fondiaria, essendo stati l'unico o quasi unico mezzo cui i Comuni han ricorso per pareggiare i loro bilanci, n'è venuta su quella ricchezza un sopraccarico incomportabile; e per altra parte non mancano Comuni in alcune provincie dove si è abusato dei dazii di consumo a risparmio troppo avaro d'addizionali sulla prediale.

Questa legge, in mezzo ai suoi inevitabili inconvenienti, potrà forse avere il vantaggio d'avviare ad una più equa distribuzione di pesi sulle varie classi dei contribuenti. Checchè sia di ciò, bisogna pur dire che la grande preoccupazione per questa legge è venuta meno di fronte all'interesse diretto dei contribuenti che non per l'effetto immediato che ne sentireanno alcuni Comuni.

Infatti può essere che non tutti i 35 milioni che il Governo richiede, vadano a cadere sui contribuenti: eppure le opposizioni maggiori si ebbero non contro la cifra dei 35 milioni, ma perchè questa si vuole in un modo che turba l'economia di alcuni Comuni. Se il Ministro delle Finanze ci chiedesse d'imporre una tassa che andasse a ferire oggetti che fin qui non erano sottoposti a dazio comunale, è chiaro che tutti i contribuenti pagherebbero i 35 milioni, ma quando abbiamo

l'intermezzo dell'interesse dei Comuni, è possibile, vorrei dire è sperabile che le sollecitudini di alcune amministrazioni comunali che restano più ferite, sieno tali che non tutte si compensino a carico dei contribuenti, che un più attile studio dei bilanci e qualche economia possano portare al felice risultato, che non tutti i 35 milioni che chiede il Ministro nella parte che va subito a diminuire l'attivo di alcuni Comuni, si riversino interamente a carico dei contribuenti con tasse in eguale sostituzione. Così, noi siamo in termini di una tassa per la quale si preoccupano meno tutti i contribuenti che non alcuni Comuni, i quali, lo confesso con grave dolore, si troveranno grandemente conturbati. E questa che può parere una digressione nell'ordine delle mie idee, è per dirvi che se turbamento hanno pochi Comuni colla graduazione che il Ministro vi propone, turbamento grandissimo avrebbero moltissimi Comuni, i quali dalla quinta categoria si troverebbero portati alla tariffa media, come proporrebbe l'onorevole Senatore Gravina. Il suo emendamento ha questa portata, che rende meno difficile la condizione di pochi grandi Comuni, peggiora grandemente la condizione del maggior numero e sommuove la grande maggioranza dei contribuenti dei piccoli luoghi, tutto questo, a nostro avviso, non con vantaggio, ma con scapito della finanza.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Gravina.

Senatore Gravina. Prima di tutto risponderò per un fatto personale.

Il proponente dice che io nego che nelle grandi città vi sia maggior ricchezza. Non credo di aver detto ciò, ma se l'ho detto mi correggo e dico che nelle grandi città ci è maggior ricchezza nella classe superiore dei cittadini; e siccome questa non è una tassa su generi di lusso ma sopra generi di generale consumo che si paga dalla generalità della popolazione, così la maggiore o minor ricchezza nella classe elevata nei grandi o nei piccoli Comuni non credo che possa influire sulla medesima.

Il dazio sul vino poi lo pagano in massima parte coloro che appartengono all'ultima classe del popolo e questi si trovano e nelle grandi e nelle piccole città. Dunque mettiamo da parte la classe elevata e parliamo dell'infima classe.

Io ho detto che le classi inferiori le quali al postutto pagano i nove decimi di questa tassa sono nell'eguale condizione *compensatis compensandis* nelle piccole e nelle grandi città, perchè anche ammesso che nelle grandi città i salari siano alquanto migliori, nelle piccole città si hanno i vantaggi di avere a miglior mercato i generi di prima necessità come sarebbero i combustibili, i commestibili e i potabili.

In questa condizione, che andiamo cercando a fare osservazioni sulla maggiore o minor ricchezza tra tandosi di un dazio consumo che si paga da tutte le classi della società? Credo che sarebbe questo un sistema nuovissimo; ed in generale si potrebbe dire allora per-

chè non si adatta su tutti gli altri dazi, perchè i sigari e il sale non si pagano meno nelle piccole che nelle grandi città? Perchè in tante altre tasse si paga ugualmente?

Questo mi pare un sistema nuovo; non nego che la intenzione è sentimentale, ma poco pratica; però nel fondo quello che vi è di vero e di reale si è che ci è dell'ingiustizia perchè il povero artigiano, il proletario residente in una grande città dovrebbe pagare la tassa il doppio di quanto la pagherebbe in una piccola città.

Si è parlato delle tasse in Francia, ma la tassa di consumo in Francia si esige in più modi sulla produzione, sul consumo a minuto, sulla immissione; non vi è dubbio però che la tassa di consumo ha una sola tariffa.

In quanto al modo di esigere nei Comuni che per il progetto di legge si dichiarano come aperti, io fo osservare che in realtà tutti i Comuni sono aperti e che la legge li dichiara chiusi, idealmente murati; tutti i paesi nostri sono aperti, e nelle piccole città posso dire che questo sistema non è nuovo nei domini meridionali.

Noi avevamo in Sicilia il dazio di consumo. Ed in qual modo si esigeva? Nelle città e nei paesi si stabiliva una, due o tre vie di entrata, tutte le altre erano semplicemente luoghi di tutela, e, se non isbaglio, in Francia l'octroi si esigeva, e si esige così.

Io replico non è realmente che un Comune è chiuso, egli lo è idealmente, perchè non abbiamo Comuni chiusi. Dichiarandolo tale, la legge dice: voi dovete entrare per le tali vie dovetroverete l'uffizio del dazio; là edazierete; dalle altre parti non potete immettere generi di consumo. Questo è semplicissimo. Noi in Sicilia vedevamo che questi appalti del dazio sul macino nei piccoli Comuni si stabilivano spesso con individui del paese, e qualche volta l'appaltatore avendo figli o parenti, questi facevano da guardiani, quindi ne avevano una doppia mira, quella di avere una posizione o nello stesso tempo sperare un guadagno. Con questo sistema la nostra imposta di dazio consumo si portò ad una somma assai più elevata di quando il Governo la teneva in economia.

Il proponente diceva non credere che col sistema dell'autore dell'emendamento di diminuire l'imposta, si potesse avere un aumento; ma questo è semplicissimo. Ho provato che nei Comuni aperti il dazio o non si esige, o si esige in somme minime, perocchè voi stabilite 25 litri come il massimo delle vendite al minuto. Ebbene, quattro o cinque famiglie delle infime classi si uniscono, vanno in una cantina, comprano 26 litri di vino, se lo dividono, e non pagano dazio.

È così troppo semplice.

Io credo dunque che dai 15 milioni che formano due terzi di tutto lo Stato voi non ne ricaverete gran che, mentre col mio sistema voi ne ritrarrete somme considerevoli, perocchè in questi piccoli Comuni, dico, si

beve vino come nei più grandi, poichè nel popolo il vino viene dopo il pane.

In questo stato crederi che col ridurre di quasi metà la tariffa si otterrebbero grandi vantaggi, cioè si renderebbe più sopportabile l'imposta, e si aumenterebbe la rendita pubblica.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non è mia intenzione entrare nella discussione circa la distinzione fra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti, perchè, quantunque non creda opportuno che esista differenza di tasse fra gli uni e gli altri, però riconosco che circa al modo di percepirle specialmente debbono esistere differenze fra gli uni e fra gli altri, e quindi, non credo sia opportuno togliere nella legge la distinzione fra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti. Intendo di circoscrivere la mia osservazione circa all'opportunità, circa alla convenienza, e soprattutto circa la giustizia di una tassa differente fra i diversi Comuni a seconda della maggiore o minore popolazione loro, siccome è stabilito nel progetto.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale cominciava il suo discorso sostenendo che la differenza è una necessità insita a questo genere d'imposta. Se è una necessità naturalmente si dovrà verificare in tutte le leggi passate.

Senatore Duchoqué. Non ho detto ciò quanto alle classi, ma ho detto ed ho inteso dirlo quanto alla distinzione dei Comuni in aperti e in chiusi.

Senatore Farina. Perdoni; ha detto che in rapporto della tassa l'ineguaglianza è una necessità; se la frase per sé assoluta di necessità si riferisce alla distinzione fra i Comuni aperti e chiusi, la ho ammessa anch'io, ma non per l'ineguaglianza della tassa, ma per la diversità di modi di percezione che sicuramente non possono essere identici in un Comune chiuso ed in un Comune aperto. Ma se questa ineguaglianza si pone in termini assoluti di necessità, domando io quanto la tesi del relatore appaia incompatibile col fatto di una legge che ha fin qui lungamente funzionato nella quale questa diversità non esisteva. Ora io faccio appello a tutti quelli che hanno visto in pratica la tassa di *foglietta*, che venne non troppo a proposito, io credo, citata dall'onorevole relatore della Commissione, per vedere se questa ineguaglianza è sì o no una necessità. Ineguaglianza era in quella legge, ma solo per la città di Torino; e perchè ci era? perchè la città di Torino era l'unica che non godesse dal suo dazio di consumo che era percepito dal Governo; e questo a cosa tendeva? Tendeva precisamente a ristabilire quella parte che il signor relatore volle distruggere, perchè, siccome gli altri Comuni imponevano la consumazione in proprio, oltre la *foglietta*, conseguentemente venivano ad aggravare la consumazione stessa più di quello che non lo sarebbe stata a Torino, se il Governo che ivi percepiva il dazio di consumo non avesse stabilita quella eccezione la quale conseguentemente ristabiliva il rapporto di parità colle altre città del Regno, e non lo distruggeva; dunque

l'argomento vale non contro di me, ma contro l'assunto del relatore.

L'onorevole relatore diceva inoltre che è difficile provare la progressione della legge; ma, o signori, prendiamo la legge in mano e la progressione la vediamo stabilita nel modo più palese.

Il relatore dice che per provare la progressione bisogna provare che vada all'infinito, e qui cade in errore: non vi è mai stato verun paese nel quale il socialismo s'è affacciato tanto sfrontatamente da proporsi di spingere la progressione all'infinito.

L'argomento di spingere la progressione all'infinito è invece affacciato da quelli che combattono il principio della progressività appunto per dimostrare che spingendolo all'ultimo suo limite si verrebbe colla tassa imposta dallo Stato ad assorbire tutto il reddito del contribuente; questa dunque è l'arma colla quale si combatte il socialismo.

Ma nessuno dei socialisti fu mai tanto sfacciato di dire a quello che è ricchissimo, a te prenderò tutto. In questo caso al ricchissimo sarebbe più rimasto niente e così da ricchissimo, sarebbe divenuto poverissimo fra tutti i contribuenti dello Stato. Evidentemente il relatore ha confuso l'argomento col quale si combatte il principio socialistico, col principio che si vuole invece attivare nella legge attuale.

L'onorevole relatore diceva che la consumazione è subbietto di ricchezza: d'accordo; ma in che modo è soggetto di ricchezza? Un uomo ricco consuma assai poco più di un povero, e ciò non materialmente ma perchè si circonda di gente che posta da lui in una condizione più agiata consumano molto di più; e perchè assai più molteplici sono i generi di consumazione dei ricchi che quelli dei poveri, spendendo nelle consumazioni e godimenti non necessari e di lusso i loro danari; il che però non esclude che vi siano eccezioni quali sarebbero quelle dell'avarò che chiude nel suo scrigno i danari, e non consuma niente. Ma le eccezioni non fanno regola generale, o la regola generale è che i più ricchi consumano maggiormente, perchè spendendo le proprie ricchezze cagionano una consumazione non maggiore in intensità, ma più svariata ed estesa.

Del resto bisogna partire da una base: in fatto d'imposte, l'ho detto ieri, non cesserò di ripeterlo, perchè è la mia intima convinzione, convalidata da tutti i più distinti scrittori di questa materia, bisogna partire da un principio; quale è il fondamento razionale morale dell'imposta?

È il servizio, è la protezione che lo Stato accorda a ciascheduno dei cittadini. Ora se la protezione, se i vantaggi che lo Stato accorda a ciascuno dei cittadini sono identici tanto per l'abitante della città, come per l'abitante delle campagne, ragion vole che identica sia l'imposta che lo Stato percepisce dagli uni e dagli altri, e qui io prego l'onorevole relatore di non perdere di mira un fatto che oltre i servigi che sono resi dallo Stato, vi sono i servigi che sono resi dalle città, e

conseguentemente l'associazione cittadina percepisce, come dicevano i Romani, *Iura civitatis*, delle imposte che sono il corrispettivo di quei maggiori comodi di cui gode il cittadino in confronto di quelli di cui gode l'abitante di campagna, o l'abitante di villaggio.

Ma questo non vuol dire che questa diversità debba andare a profitto dello Stato che all'uno ed all'altro dà identici diritti, identica protezione.

In una città molto ben tenuta, in cui vi s'igno molti comodi, naturalmente il Consesso della rappresentanza civica è obbligato a porre imposte per fornire appunto questi maggiori comodi agli individui che vi abitano: quindi naturalmente le consumazioni per questo stesso fatto vengono maggiormente aggravate, ma l'aumento di tassa dev'andar a profitto di coloro che forniscono questi maggiori comodi, e non dello Stato che loro non ne fornisce nè punto nè poco: quindi la diversità deve sussistere ed è naturale; ma è giusto che la differenza venga percepita a profitto di coloro che appunto creano quest'aumento di comodi per gli abitanti della città.

Del resto se si vuol procedere col dire: chi vive nella città è più ricco, e chi vive nelle campagne è più povero, si cade in una vera confusione.

Egli è un fatto che generalmente le persone molto agiate si conducono ad abitare le città, ma è un fatto altresì che il proletario è immensamente più disagiato ed in peggiore condizione nei grandi centri di popolazione che non nelle campagne. Di ciò fanno fede tutte le statistiche, ed io sfido l'onorevole relatore a dimostrararmi il contrario.

Quando poi veniamo alle specialità delle consumazioni che formano l'oggetto principale di questa legge, io dirò che da un'attenta osservazione statistica fatta specialmente nei maggiori centri commerciali, si è venuto a conoscere che per esempio i più grandi consumatori di vino sono i facchini, ed è naturale, perchè hanno maggior bisogno di eccitare e ristorare le proprie forze. Dunque non i ricchi, ma i poveri consumatori si aggravano principalmente con questa legge; dunque si peggiora la condizione di coloro che hanno maggior bisogno di essere sollevati.

Del resto è certo che quelli che vivono in città, se anche i salari sono alquanto maggiori, trovansi nella necessità di fare maggiori spese, perchè come diceva eccellentemente l'onorevole Senatore Graviua, tutti gli oggetti di consumazione, i commestibili, i combustibili, gli alloggi, i servizi, tutti sono più cari in città che in campagna, di maniera che il maggior salario che generalmente ritraggono dal lavoro non basta per compensare le maggiori spese alle quali sono soggetti. Donde ne nasce quel fatto, cui appunto accennava poc'anzi, che il proletariato è più miserabile nei grandi centri di città che non nelle campagne.

Un ultimo argomento di cui si valse l'onorevole relatore era questo, che la tassa non verrà in sostanza

pagata dai consumatori, ma dai Comuni ripartita su altri contribuenti.

Se vi è una piaga di questa legge è veramente quella cui accennava l'onorevole relatore.

L'esperienza ha appunto dimostrato nelle antiche provincie che il canone gabellario specialmente nei piccoli Comuni invece di essere sopportato dai consumatori finisce per essere in gran parte innesso a carico dell'imposta prediale. Ne viene adunque la conseguenza che invece di colpire quello che il legislatore volle colpire mettendo un dazio sulla consumazione, si viene indirettamente a colpire un'altra classe di persone, e quindi ad alterare quella proporzionalità che nell'ordinamento di un ben concepito sistema di finanza deve sussistere fra i contribuenti delle varie classi della popolazione.

Il ritrarre quindi un argomento di lode a questa legge da questo fatto mi sembra un procedere in senso contrario, giacchè non so come si possa sostenere che è desiderabile e giusto che paghino i proprietari delle terre e delle case, già aggravati da altre fortissime imposte, quelle tasse che nel concetto del legislatore dovrebbero invece pagare i consumatori di determinate derrate.

Del resto questo fatto è conosciuto da quanti hanno visto funzionare il canone gabellario nelle antiche provincie del Piemonte, e conseguentemente io non intendo di spendere maggiori parole per dimostrarlo.

Dopo ciò non insisterò maggiormente bastandomi dire che credo giusta la tassa unica, che credo la stessa debba essere modica appunto perchè nella estensione di essa ad un maggior numero di contribuenti possa lo Stato ottenere il compenso di quello che perde nell'intensità minore della tassa per la prima e la seconda delle classi nel progetto contemplate, soggiungendo però che per motivi non di diversità nella tassa imposta, ma di facilità e necessaria diversità di metodo di percezione, credo opportuno mantenere nella legge la distinzione fra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti.

Presidente. La parola è al signor relatore.

Senatore Duchoqué, Relatore. Non ostante le osservazioni dell'onorevole Senatore Farina io sento di non avermi da correggere in alcuna cosa se non per avventura nel singolare esempio che trassi dalla tassa di consumo governativo che si conosceva nelle antiche provincie prima che fosse applicata la legge sul canone gabellario; nè ciò diminuisce punto il fondamento della mia conclusione, perchè io citava tanti esempi e così generali in Italia e fuori, che la singolarità di quell'esempio non ha, di fronte al resto, importanza valutabile nè in favore nè contro.

Avendo materialmente trovato, per domanda che anche ne avevo fatta a chi mi era vicino, una differenza esistere nella misura della tassa tra Torino e gli altri luoghi, non poteva supporre che al di sotto e nei precedenti dell'antica amministrazione piemontese vi fosse qualcosa di occulto che desse alla differenza un significato diverso dall'apparente.

Quanto ha detto l'onorevole Senatore Farina è per me accettato come verità di fatto che era a me ignota ed io lo ringrazio della notizia che mi ha procurato e rettifico volentieri la mia esemplificazione in un solo punto, mentre rimane colle sue conseguenze generali ferma in tutto il resto.

Debo poi dire che la necessità, dirò così, pratica della legge, che rende inevitabile, secondo che dissi, un disuguale riparto, nel mio intendimento si riferiva più specialmente alla distinzione dei Comuni in chiusi e in aperti. Può essere che io mal mi esprimessi.

La diversità della tassa secondo le diverse categorie, quanto a me, è necessità di giustizia, ed è qui appunto dove havvi divergenza fra me e gli onorevoli Gravina e Farina.

Ed io credo di esser nel vero più generale; mentre essi a senso mio stanno in un apprezzamento la di cui incertezza quasi rivelavano gli stessi loro ragionamenti in questo che mentre l'onorevole Senatore Gravina trovava che è proletario quello che pagherà molto di più nei grandi centri, l'onorevole Senatore Farina esprimeva invece in una prima parte del suo discorso la opinione che sarà il ricco quello che pagherà e ben giustamente di più, ma poi nella oscillazione che è propria di un accidentale apprezzamento, incontravasi pur esso ad asserire col Senatore Gravina che il salariato avrebbe pagato di più.

Questo prova che bisogna abbandonare certi apprezzamenti speciali e certe combinazioni singolari che si potrebbe variamente immaginare, e che bisogna contentarsi di valutare la direzione generale dei principii che si stabiliscono in una legge, senza pretendere di misurarne troppo minutamente tutti gli effetti nella loro accidentale varietà.

Ripeto dunque che se è vero, come per me è innegabile, che in generale, nelle grandi agglomerazioni e più ricchezza che non nei piccoli centri o tra le popolazioni diffuse; in ciò esiste la ragion della differenza delle classi. E bisognerebbe provare che questa differenza tende ad una viziosa progressione, tende a convertire la proporzionalità in progressività, per concludere alla ingiustizia della differenza.

Ora io credo impossibile il prevare che la differenza dei salarii tra luoghi di grande agglomerazione e luoghi dove la popolazione è meno agglomerata o è diffusa (parlo sempre in generale, perchè possono benissimo esservi alcune eccezioni che non son mai valutabili) sia tale che ripugni alla proporzione che troviamo stabilita fra classi e classi nella legge.

Io credo doversi ritenere che se è evidente che il salariato che si trova in miglior posizione di fronte a quello che si trova in condizione peggiore, pagherà tutto quello che gli bisogna a un prezzo più caro, e così pagherà pure un po' più di dazio consumo, questo tanto di più non è ingiusto quando non mi si provi che è in ragion progressiva da mettere nella legge il vizio di socialismo.

Presidenta. La parola è al signor Ministro di Finanze.

Ministro delle Finanze. Parmi fin da ieri d'aver accennato come il Ministero non può accettare la proposta dell'onorevole Senatore Gravina; ove occorresse, questa dichiarazione farei più recisamente dopo la discussione che ebbe luogo.

Io non rientrerò a discutere principii di giustizia. Mi sembra che l'onorevole relatore della Commissione gli abbia egregiamente trattati, e così ampiamente che poco o nulla avrei ad aggiungere a quanto egli ha detto. Bensì farò due considerazioni gravissime, cioè che la differenza della tariffa risponde per una parte a ciò che esiste, e per l'altra a ciò che si desidera in Italia.

Dico che risponde a ciò che esiste, perchè io ho qui dinanzi e potrei, se non temessi di annoiare il Senato, leggere le tariffe che esistono in Italia, ed il Senato vedrebbe come vi sia una diversità di tariffe secondo la diversa agglomerazione della popolazione. Somiglianti differenze si trovano altresì in Francia, non già, come diceva l'onorevole Gravina, sulla tassa di produzione, ma su quella d'introduzione dove la sproporzione è anche maggiore di quella qui proposta, perchè va dall'uno al quattro, laddove qui scende dal 5 al 2 1/2, ossia da noi va al doppio, in Francia al quadruplo.

Dico poi che oltre ad rispondere alle abitudini più generali che sono nel regno d'Italia, risponde anche ai desiderii di tutti, perchè le informazioni raccolte su questo proposito nelle varie parti d'Italia mi hanno provato, che tale era l'opinione degli uomini più competenti nella materia; e quando fu presentato alla Camera dei Deputati il primo progetto di questo dazio, nel quale era proposta una tariffa unica, la ragione principale per cui non fu accettato, come può vedersi anche nella relazione che fu recata alla Camera dei Deputati, fu appunto quella dell'unicità della tassa.

Si disse che l'unicità della tassa non rispondeva alla giustizia, non rispondeva alla vera proporzionalità dell'imposta, che è la base prescritta dallo Statuto.

Quanto poi alla questione finanziaria, per me questa è talmente fuori di contesa che mi trovo imbarazzato nel movere degli argomenti. L'onorevole Gravina misura il prodotto dell'erario dalle popolazioni; ma egli è lontano le mille miglia dal vero, e per due ragioni.

Prima di tutto in causa di quella distinzione fra Comuni chiusi e Comuni aperti, di cui anche taluni oppositori hanno riconosciuto la necessità, per la quale avviene che il produttore che è ad un tempo consumatore non paga il dazio-consumo; quindi nei Comuni rurali dove i contadini sono produttori e consumatori questi non pagano la tassa. In secondo luogo, perchè il consumo è d'assai maggiore nei centri popolosi che non nelle campagne; e per provarlo, non ha che a prendere per esempio in Lombardia il rapporto fra la tassa-consumo, *mercato* così detto, che si estende solo ad otto città, e il dazio-consumo *forese* che si estende a tutto il paese, e si vedrà che sebbene la popolazione

di quella città sia proporzionalmente molto minore della popolazione delle campagne, pure il dazio-consumo murato dà tre o quattro rispetto ad uno. È dunque evidente che la massima parte della rendita si avrà e si deve avere dai centri più agglomerati di popolazione, e che per conseguenza il calcolo non si può fare alla stregua della popolazione assoluta, come vorrebbe l'onorevole Senatore Gravina.

Io non parlo del grazioso dono che egli vorrebbe fare alle persone che pagano il dazio-consumo, di esonerarle cioè dalla tassa del registro, non trovo termine di compensazione e di analogia fra una tassa che colpisce il consumo ed una che colpisce gli affari.

Ma lasciando da banda questo dono gratuito fatto ai pagatori del dazio-consumo, che senza ragione assottiglierebbe la rendita che c'impromettiamo da questa imposta, mi basti osservare che la tassa unica, quando fosse quella che è media nella tariffa che abbiamo proposto, mentre per le infime classi darebbe pochissimo di più di quello che presumiamo, darebbe poi assai meno per la parte che spetta alle classi superiori, e quindi il provento del dazio-consumo sarebbe indubitabilmente ridotto alla metà di quello che io presumo di poter ricavare da questa tassa. Nè intrinseca ragione si trova per cui la tassa unica dovesse essere quella proposta per la 3 classe dei Comuni, e non piuttosto quella della 4 o della 2 classe.

Ripeterò poi coll'onorevole relatore della Commissione, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Gravina capovolgerebbe tutta quanta la legge. Laonde qualora il Senato credesse di accettarlo, sarebbe giuocoforza ripigliare da capo tutta quanta la legge, e rifarla sopra una base nuova; vale a dire che una tassa la quale è tanto urgente stabilire, sarebbe differita ad un tempo indeterminato.

Tutte queste ragioni mi muovono a raccomandare vivamente al Senato di respingere l'emendamento del Senatore Gravina, e di approvare quanto dal Ministero e dalla Commissione viene proposto.

Senatore Gravina. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Gravina. Io non ho detto che dovevano essere esentati dall'imposta del registro tutti quelli che pagherebbero il dazio sul consumo che si propone. Ho detto che quante volte si farebbero gli appalti nei diversi comuni, la finanza otterrebbe maggiori vantaggi se esentasse questi piccoli appaltatori dal pagamento del registro sull'atto di appalto.

Questo ho detto e non altro.

Ministro delle Finanze. Dichiaro che non aveva bene inteso.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del signor Senatore Gravina.

Io credo che tutto il Senato si riterrà per edotto della natura e della estensione di questo emendamento, e che non sarà necessario di rileggere la tariffa emendata dal

signor Senatore Gravina, a meno che qualche Senatore desiderasse che si rilegga di nuovo.

Del resto, ripeto che l'emendamento del signor Senatore Gravina si riduce ad adottare una tassa unica, e togliere la distinzione indicata per certi capi fra Comuni aperti e Comuni chiusi.

Non domandandosi dunque la ripetizione della lettura, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo qual è nel progetto del Ministero egualmente adottato nel progetto della Commissione per metterlo ai voti.

Art. 1.

« È imposta a prò dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa *A* annessa alla presente legge. »

Se non ci è altri che domandi la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

Passo alla lettura del secondo.

Art. 2.

« È del pari imposta a prò dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gazoze, secondo la tariffa *B* annessa alla presente legge. »

« Ai dritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una sopratazza eguale alla tassa riscossa all'interno. »

« Nell'esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per decreto reale. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Per l'applicazione della tariffa *A* i Comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti. »

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Forse sarebbe più esatto l'aggiungere una parola:

« Per l'applicazione della tariffa *A* i Comuni sono divisi in 5 classi, e pel modo di riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti... »

Ministro delle Finanze. In che sarebbe la differenza?... »

Senatore Duchoqué, Relatore. Sarebbe una semplice varietà di forma.

Presidente. Sarebbe una variante nel modo di locuzione.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Pareva più esatta perchè veramente la distinzione in Comuni chiusi ed aperti è relativa al modo di riscossione...

Presidente. Non pare necessario...

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Non credo che la distinzione sia limitata solo al modo di riscossione, giacchè nella tabella è anche distinta la qualità del bestiame sopra cui deve pagarsi il dazio. Vedo che nei Comuni chiusi sono colpiti dal dazio i maiali, gli agnelli ed altre carni macellate, per cui non è solo nel modo di riscossione tra i Comuni aperti ed i chiusi che v'è la distinzione, ma c'è anche nel genere della materia che viene tassata.

Sarebbe quindi introdurre una nuova distinzione quando si adottasse la proposta modificazione...

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** La Commissione non insiste: sarà meglio lasciarlo come sta.

Presidente. Metti dunque ai voti l'art. 3 nella conformità proposta dalla Commissione.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

« Sono Comuni:

» Di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60 000 abitanti.

» Di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti.

» Di terza classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti.

» Di quarta classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20 000 abitanti.

» Di quinta classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,000 abitanti.

» Di questa divisione si farà constare per Decreto reale.

Chi approva l'articolo quarto si alzi.

(Approvato.)

Art. 5.

« I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.

« Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato.

« I Comuni di 5 classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano domanda, ed intendano man

tenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.

« Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti. »

La parola è al signor Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Non è che per chiedere alla Commissione, se credesse opportuno di rendere più appropriata la redazione del primo alinea di questo articolo ove si dice: « Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, ecc. »

La possibilità di cingere, con linea daziaria, un Comune vi è sempre; è questione di spesa che cioè non venga. Vedrà la Commissione se risponderebbe meglio al suo concetto (opportunitamente spiegato nella relazione) se si dicesse: di cingere senza troppo grave dispendio.

Mi pare che questa redazione spiegherebbe meglio l'intenzione della Commissione.

Senatore **Duchoqué.** Sento che nella sostanza siamo d'accordo; però osservo che appunto perchè l'impossibilità assoluta non esiste, s'intende che qui si parla di una impossibilità morale, e come l'estimazione è lasciata al Potere esecutivo, sentito il Consiglio di Stato, mi pare che la frase possa bastare, partendo dal concetto logico che impossibilità assoluta non esiste, nell'articolo è implicitamente inchiuso che si parla di una possibilità morale d'impossibilità d'apprezzamento. D'altronde il parlare in un articolo di maggiore o minor convenienza non aggiungerà esattezza e forse sarà meno propria dello stile legislativo.

Senatore **Arnulfo.** Io non insisto se la Commissione non crede di dover adottare la modificazione cui ho accennato, limitandomi a prendere atto delle date spiegazioni, che giovano a chiarire l'intenzione. Dirò tuttavia che, ritenuti i termini nei quali è concepito l'articolo, tuttavia che non vi sia un ostacolo assoluto topografico, il Governo dovrebbe necessariamente dichiarare il Comune chiuso. Ora, ciò non può essere; non è la topografia sola che debba determinare se un Comune debba dichiararsi chiuso, ma è la non convenienza di far le spese occorrenti onde dichiararlo tale.

Il pensiero della Commissione fu quale io dico, ed il signor Relatore in ciò concorda meco, che la chiusura di un Comune non deve dipendere dal relativo dispendio d'esercizio. La difficoltà di cingere una città che abbia una periferia estesissima con linea daziaria, sta in ciò che vi sono troppi uffici daziari da stabilire ed è necessario un personale di vigilanza troppo numeroso, e quindi la spesa è sproporzionata al prodotto. Io però, come dissi, non insisto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io accolgo ben volentieri la disposizione dell'articolo, e pregherei l'onorevole preopinante di non insistere sulla sua proposta di emendamento.

A due cose prego si ponga mente, la prima è questa che nell'idea di Comune chiuso od aperto non è concessa un'altra, cioè che il pagamento per certe derrate si fa nell'un caso e non nell'altro. La seconda che quando la finanza trovasse troppo dispendioso in confronto al prodotto lo stabilire od il mantenere una linea daziaria per esigere il dazio consumo all'entrata in un Comune, evidentemente sarà la prima a rivolgersi al Consiglio di Stato per ottenere che quel Comune sia dichiarato aperto. La linea daziaria di cui si parla non è sempre una cinta materiale, ma in molti casi sarà una cosa metaforica ed intellettuale, come avviene per le zone doganali. Allorchè la cinta daziaria sarebbe troppo dispendiosa, tanto l'interesse delle finanze, che quello del Comune, concorrono a far dichiarare il Comune aperto, perchè quelle si alleggeriscono dal dazio sopra certi determinati prodotti.

Io credo adunque che la cosa debba lasciarsi all'andamento regolare come è qui prescritto. È naturale che da una parte i Comuni desiderino di essere piuttosto dichiarati aperti che chiusi; per l'altra la finanza dovrà esaminare la convenienza o la giustizia della cosa. Il parere del Consiglio di Stato sarà quello che nella massima parte dei casi avrà la preponderanza, e stabilirà nei casi pratici se per gli effetti di questa legge meglio s'addici la dichiarazione di Comune chiuso o di Comune aperto.

Quindi prego l'onorevole proponente a voler ritirare il suo emendamento, avvegnachè credo che sia più opportuno che la legge rimanga nei termini in cui è proposta.

Senatore Arnulfo. Non insisto.

Presidente. Se altri non domanda la parola, metto ai voti l'art. 5 del progetto della Commissione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 6.

« Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi alla introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del Comune.

« Sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi. »

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Intendo di parlare unicamente sopra ciò che si riferisce al dazio sulle carni.

Se la riscossione del dazio sulle carni si potesse fare dappertutto per conto del Governo, è evidente, che sarebbero necessarie minori disposizioni legislative onde provvedere convenientemente a che vi siano minori frodi; ma non è di convenienza delle finanze di esercire in tutti i Comuni i dazi di consumo stante la troppo grave spesa derivante dall'impianto delle am-

ministrazioni, e dalla creazione di moltissimi impiegati.

Quindi opportunamente si avvisò nel progetto di legge di aprire la via al Governo di trattare coi Comuni per la cessione ad essi dei dazi, o di concederli in appalto.

La differenza somma fra un dazio esercitato dal Governo, ed un dazio concesso per appalto, fu dalla Commissione opportunamente avvertita nella relazione quando proponeva la soppressione dell'art. 7 così dicendo: « Questa disposizione potrebbe stare se dappertutto la tassa fosse riscossa dal Governo, ma nei casi di convenzione con Comuni, o con appaltatori si comprende facilmente, che non si potrebbe all'introduzione della carne in un Comune tener conto della tassa pagata in altro senza diminuire il provento della tassa nel luogo dove la carne si è introdotta, e dove si consumerà. »

Posta adunque la necessità di maggiori disposizioni, trattandosi di dazio ceduto ai Comuni od appaltato, io credo che debbansi modificare alcune di quelle contenute nel progetto, ed alcune disposizioni si debbano aggiungere; e ciò al fine di evitare, che altrimenti danno ne derivi alla finanza, ai Comuni ed ai privati, il che mi propongo di dimostrare.

Il sistema abbracciato con questo progetto di legge, in quanto riflette le carni, si riduce a questo, che il dazio è dovuto sulla consumazione, ma che si riscuote in modo diverso se si tratta di Comuni chiusi, o di Comuni aperti.

Nei Comuni chiusi si percepisce all'entrata; nei Comuni aperti si vuole riscuotere sulla macellazione.

Ma queste disposizioni non bastano onde garantire, che il dazio s'incassi dalle finanze, dai Comuni o dagli appaltatori e non si facciano frodi per la massima parte del prodotto che dovrebbe dare.

Per il dazio dei Comuni chiusi il Ministero riconobbe nell'art. 7, la cui soppressione è dalla Commissione proposta, che non si può far pagare un doppio dazio, e propose, che all'introdursi della carne macellata in un Comune chiuso, si debba tener conto all'introduttore del dazio pagato altrove per la macellazione.

La Commissione in vista delle difficoltà pratiche che questo sistema produrrebbe, propone la soppressione dell'art. 7.

A me sembra che nè l'uno nè l'altro proposito sia da abbracciarsi, perchè amendue presentano degli inconvenienti, e che ci sia un terzo mezzo il quale meglio raggiunga lo scopo.

Il sistema adottato dal Ministero ha degli inconvenienti gravi in quanto che egli vorrebbe che si deducesse dalla somma che si deve pagare all'introduzione delle carni macellate, il diritto di macellazione. Da ciò ne deriva che nei Comuni chiusi il dazio di consumo per la carne macellata introdotta, non si pagherebbe più intero nel luogo della consumazione, come prescrive l'articolo che esaminiamo, ma sarebbe diminuito del rilevare del diritto pagato altrove per la ma-

cellazione, del quale per il disposto dell'art. 7, del Ministero si dovrebbe tener conto. Dalla soppressione dell'articolo proposto dalla Commissione ne deriva quest'altro inconveniente, che cioè le carni macellate altrove che nel Comune chiuso, nel quale si consumano pagano due diritti; il diritto di macellazione, laddove si macellano gli animali, il diritto di consumazione intero laddove sono introdotti e consumati.

Ciò, secondo me, altera la base della legge che ha per oggetto d'imporre un solo dazio di consumazione; non si debbono dunque pagare due dazi, uno per la macellazione, l'altro per la consumazione, come avverrebbe nel caso di soppressione dell'art. 7.

A me pare che si raggiunga lo scopo e si evitino gli accennati inconvenienti quando si dichiara che le bestie macellate introdotte in un Comune chiuso, pagheranno il diritto di consumazione portato dalla tariffa, ma che l'introduttore avrà diritto di farsi restituire da chi lo ha riscosso il diritto di macellazione fatto altrove.

Così operando i Comuni chiusi ottengono la riscossione dell'intero dazio di consumo all'introduzione e si evita l'inconveniente del doppio diritto restituendosi quello percepito per la macellazione; così operando non si accorda al Comune in cui segui la macellazione ragione di riscuotere un dazio per la macellazione non accompagnata dalla consumazione nello stesso luogo, poichè non v'è ragione per volere che nel Comune in cui si macella il bestiame si riscuota un diritto di dazio della carne in altro luogo consumata, ed il dazio si paga là dove la consumazione è fatta, essa che sola produce il dazio. Ad appoggiare la mia opinione gioverà invocare il disposto dalla legislazione che fu per molti anni vigente nelle antiche provincie, nelle quali vi era un dazio di consumo sulle carni, il quale dazio si concedeva in appalto.

Coi capitoli annessi alle Regie Patenti del 30 settembre 1814, si disponeva:

« Si dichiara esser dovuto il diritto delle carni nel luogo ove si trasporteranno o si consumeranno nonostante la bolletta di pagamento di tal diritto ad altri subappaltatori d'altri luoghi, i quali saranno tenuti in tal caso alla restituzione del da loro esatto. »

Evidentemente seguendo questo sistema, si provvede a che ciascuno esiga ciò che gli spetta. Nei Comuni chiusi si riscuote il dazio intero delle carni in essi introdotte già macellate; nei Comuni nei quali si faccia il macellamento non si ritiene (perchè debbe restituirsi) il diritto di consumo percepito sulla macellazione perchè la sola macellazione non produce il diritto, e non è che un mezzo di riscuotere il diritto dovuto sul consumo.

Confortato da questi argomenti e dalla disposizione legislativa che ho avuto l'onore di leggere or ora al Senato, io formolerò un emendamento in tal senso, e lo sottoporro all'esame della Commissione, ed al giudizio del Senato.

Veniamo ai Comuni aperti; se si lasciano le disposizioni del progetto tali quali sono, si verificherà quest'inconveniente inevitabilmente, e dico inevitabilmente in quanto che l'esperienza ha provato che la cosa così succede.

Il progetto sottoposto all'esame del Senato, dichiara che il dazio delle carni per i comuni aperti si percepirà sulla macellazione. Se tutte le macellazioni si facessero nel luogo del consumo, non occorrerebbero disposizioni oltre quelle nel progetto contenute; ma siccome così non è, e quando la macellazione è fatta le carni si possono trasportare per il consumo là dove più talenta, stantechè il dazio è pagato, così ne avverrà che gl'interessati che abbiano volontà di frodare si renderanno appaltatori d'un dazio di consumo di presso che niuna importanza, mediante il pagamento d'una piccola somma, perchè essa non può essere salvo il corrispettivo e rappresentere il presumibile consumo sul luogo; quindi macelleranno in quel Comune quante bestie bastano per provvedere di carne più Comuni aperti, comunque popolatissimi, trasportandole ivi accompagnate dalla bolletta comprovante il pagamento del dazio alla macellazione, nulla più pagando.

Colle Regie Patenti del 3 ottobre 1820 il legislatore sardo volle cambiare in quanto alle carni il disposto dell'articolo 12 dei capitoli 30 settembre 1814 da me testè letto, col dichiarare che il diritto della carne sarebbe dovuto sul macellamento. Ciò fatto, immediatamente si è prodotto l'inconveniente che ho testè accennato (che si verificherà se non si fanno aggiunte al progetto di legge che esaminiamo) per il che vi furono molti Comuni ed appaltatori i quali sopportarono danni e perdite gravissime ciò che determinò un altro provvedimento per ripararvi, il quale è del 22 agosto 1823, di circa tre anni posteriore alla promulgazione della legge del 1820 che stabiliva, come dissi, non più il pagamento del dazio nel luogo del consumo, ma nel luogo del macellamento.

« Coll'art. 13 delle Regie Patenti del 5 ottobre 1820 si è dichiarata libera la circolazione delle carni in qualunque provincia, sempre quando si fosse già su di essa pagato nel luogo del macellamento il diritto imposto dalla legge. »

« Informata S. M. che una tale disposizione interpretata troppo estesamente dà luogo a molti abusi ed inconvenienti derivanti dacchè i macellai di un distretto di accensa o subaccensa, possono liberamente introdurre le carni già macellate in un altro distretto, con pregiudizio dell'accensatore di questo, ciò che viene a ledere la sostanza della gabella consistente nel dazio sul macellamento; si è perciò la M. S., determinata con suo Reale Viglietto datato a Govone il 14 del mese corrente di dare le seguenti disposizioni:

« Che la libera ed indeterminata facoltà di far circolare le carni fresche macellate, per cui si è di già pagato il diritto di gabella, debba intendersi ristretta

ai soli particolari per uso proprio e di loro famiglia, e che conseguentemente sia proibito ai macellai ed altri di fare pubblico o privato smercio di carni fresche che non siano state macellate nel luogo ove eserciscono la loro professione di macellaio, ed ove si vendono, sotto le pene portate dall'art. 32 delle precitate patenti. »

Questo provvedimento non bastò ad impedire le frodi e fu mestieri che il 28 aprile 1845 ne emanasse un altro concepito in questi termini:

« Nessuno potrà aprire un macello se non avrà fatta la dichiarazione all'Ufficio dell'accensatore a termini dell'art. 3, tit. 4 dei mentovati capitoli, e sarà parimenti proibito a chiunque di far smercio di carni nei siti limitrofi di un Comune ad un altro, dovendo questo seguire ove è il maggiore abitato e concorso di popolo, a mente dell'art. 12, tit. 4 dei capitoli predetti. »

Mediante questa disposizione ed alcune altre relative ai macellai, ed al luogo dello smercio delle carni si ottenne che le frodi, se non scomparse affatto, fossero di molto acemate e ridotte a poco.

Ora se si fanno le sole disposizioni che vi sono nel progetto al riguardo delle carni per i Comuni aperti, tali frodi si riprodurranno sopra larghissima scala.

La prova poi che è mestieri di abbracciare il sistema che il pagamento del diritto delle carni debba farsi nel luogo della consumazione, salva la restituzione del diritto pagato nel luogo del macellamento, siccome proporrò, l'abbiamo nella legge del 1853 sul canone gabellario votata dal Parlamento, nella quale all'art. 72 si dice:

« Il diritto sulle carni introdotte in un Comune che non è quello del macellamento sarà dovuto nel luogo di consumazione non ostante che sia stato pagato in quello del macellamento. »

Tutto adunque concorre a provare che se non si sanciscono disposizioni analoghe a quelle che ho testè lette, si farà frode e frode immensa per le carni che si consumano nei Comuni aperti.

Io veggio fra i membri della Commissione di finanza egregi Magistrati i quali fecero per lunghi anni l'ornamento della Camera dei conti, alla quale spettava di dare i provvedimenti relativi agli dazi detti delle gabelle accensate e decidero le relative controversie; i medesimi vi diranno se motivi imperiosi obbligarono a promulgare i provvedimenti testè letti; essi, non dubito, confermeranno quel che dissi, cioè che emanarono le riferite disposizioni, in quanto che senza di esse era impossibile di assicurare la percezione del dazio alla finanza, e per esse agli appaltatori.

Ho detto nel principio del mio discorso che se non si fanno aggiunte ai relativi articoli del progetto e modificazioni ai medesimi, vi sarà danno pelle finanze, poi Comuni, e poi privati, il che parmi dimostrato in quanto che la finanza non potrà conseguire, là dove esercisce per proprio conto, dazio sulla carne, salvo in

minima proporzione, a causa delle frodi, e troverà difficilmente i Comuni e gli appaltatori, i quali vogliono incaricarsi della riscossione del dazio governativo (al che mira evidentemente la legge), vale a dire di sgravare le finanze dal fastidioso e costoso incarico dell'esercizio del dazio consumo. E se per avventura Comuni od appaltatori meno previdenti si incaricassero per un primo periodo di esigere i dazi, io son sicuro che in un secondo periodo, istrutti dall'esperienza, non si incaricherebbero più perchè da un momento all'altro cambierebbe la condizione dei Comuni relativa al prodotto daziaro, perchè si commetterebbero frodi all'ombra della legge non abbastanza previdente per impedirle.

Avranno pregiudicio i Comuni perchè la loro condizione è la stessa di quella delle finanze, in quanto che avendo essi il diritto di sovrainporre, e sovrainponendo al dazio governativo, debbono subire le stesse conseguenze; se perdono le Finanze perderanno i Comuni.

Avranno danno i privati in quanto che essi pagheranno il dazio di consumo, portato dalla tariffa sulle carni, poichè i consumatori, ancorchè si facciano delle frodi, pagheranno, come se non si facessero, il prezzo delle carni, e si froda appunto per lucrare, e non godranno dei vantaggi risultanti allo Stato dal prodotto complessivo della tassa versata alla finanza.

Avrebbero in particolare poi pregiudicio gli abitanti dei Comuni chiusi, in quanto che essi pagherebbero una doppia tassa, quella cioè della consumazione per l'introduzione della carne, e quella del macellamento.

Io quindi propongo all'articolo in discussione una aggiunta e prego la Commissione di fare buona accoglienza al pensiero che la informa, e di adottarla per migliorarlo occorrendo, salvo a collocarla poi od a questo articolo, od in quell'altro luogo che dalla ulterior discussione, e dall'esame degli altri articoli, cui si proporranno da me aggiunte analoghe, risulterà più opportuno.

L'emendamento mio sarebbe così concepito:

« Per le bestie macellate introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per la macellazione nei termini e modi che saranno determinati dal regolamento. »

Presidente. L'onorevole signor Senatore Arnulfo propone un emendamento all'art. 4 del progetto Ministeriale che è il 6 del progetto della Commissione, facendo riserva che in seguito si determinerebbero poi il collocamento in uno od in altro sito, dopochè la Commissione avrebbe preso in considerazione questa sua proposizione, e ne avrebbe espresso il suo sentimento.

Interrogo la Commissione se intenda o no di prendere cognizione di questo emendamento, prima ancora che io interrogli il Senato per vedere se sia appoggiato.

Se la Commissione crede indicare il suo modo di ve-

dero su questo proposito io passerò o non passerò oltre a far questo.

Senatore Duchoqué. La Commissione è lieta che le sia comunicato lo emendamento dell'onorevole Senatore Arnulf, dopo di che farà le osservazioni che crederà opportune.

Presidente. Siccome è un emendamento di grande importanza credo opportuno, prima di interrogare il Senato per vedere se sia appoggiato, di metterlo sotto

gli occhi della Commissione la quale nella seduta di domani potrà emettere il suo avviso.

Domani alle ore due avrà luogo il seguito della discussione di questo progetto di legge; al tocco vi sarà la convocazione della Commissione nominata oggi per l'esame dei due libri del Codice civile, onde si possa costituire ed intraprendere i suoi lavori.

La seduta è sciolta (ora 5 1/4).